



Università degli Studi di Messina

Prot. n. 48158

del 23/09/2011

Tit/Cl. I/1 - Partenza -

Circolare n° 29/2011

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili dei Centri autonomi di spesa

Alle Direzioni
Personale e AA.GG.
Unime Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici, ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e dei
Centri Autonomi di Spesa

e p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Conferimento incarichi retribuiti al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo - Parere Avvocatura Distrettuale Palermo.

La disciplina del conferimento di incarichi retribuiti al personale dipendente è contenuta nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Si tratta di una normativa risalente nel tempo, nata nel contesto del più volte affermato dovere di fedeltà del pubblico impiegato allo Stato, e della convinzione della necessaria esclusività del rapporto, mutuata sia dalle originarie connotazioni soggettive pubbliciste datoriali, sia dal generico dovere di fedeltà giuslavoristico.

Ai sensi della superiore disposizione, le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. Parimenti, nessun pubblico dipendente può svolgere attività o incarichi affidatigli da soggetti - pubblici o privati - diversi dalla pubblica amministrazione di appartenenza, in assenza di apposita autorizzazione.

Tuttavia, in ordine all'applicazione dell'articolo in esame sono sorti diversi dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento alla conciliabilità del conferimento

dell'incarico retribuito con il principio generale di omnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico, come sancita in particolare dagli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165/01.

In merito, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in risposta all'Ateneo Palermitano, con il parere che si allega alla presente, ha affrontato la complessa e delicata questione del conferimento degli incarichi retribuiti al personale dipendente dell'Ateneo sostenendo che il presupposto essenziale perché possa configurarsi un incarico retribuibile ai sensi dell'art. 53 D.Lgs n. 165/01 è costituito dal fatto che esso non possa ricomprendersi nei compiti e doveri d'ufficio. Deve, pertanto, escludersi la retribuitività dell'incarico *“ogniqualevolta il dipendente sia chiamato a svolgere un'attività che rientri negli scopi istituzionali dell'amministrazione di appartenenza e che inoltre corrisponda a mansioni riferibili alla qualifica del dipendente”*, e ciò indipendentemente dalla provenienza dei fondi erogati in attuazione dell'incarico. Infatti, l'Avvocatura dello Stato, condividendo l'orientamento più volte espresso in materia della Corte dei Conti, ha ritenuto che non assume alcun rilievo la provenienza dei fondi, poiché una volta acquisiti e confluiti nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza non si sottraggono alla disciplina concernente l'impiego delle risorse finanziarie di pertinenza dell'amministrazione introitante. *“In altri termini, nessun rilievo assume la provenienza (comunitaria, statale o provinciale) della provvista finanziaria: il profilo determinante è esclusivamente quello della riferibilità delle risorse del cui corretto impiego si discute al pubblico erario”*.

Inoltre, l'Avvocatura, affrontando la questione relativa al significato da attribuire al concetto di extraistituzionalità dell'incarico, ha sostenuto che il carattere extraistituzionale delle attività svolte dal dipendente pubblico non può essere desunto esclusivamente dal fatto che esse vengano svolte fuori dall'orario di lavoro, poiché *“se da un lato ogni attività extraistituzionale deve necessariamente essere svolta fuori dall'orario di lavoro, non ogni attività svolta fuori dall'orario di lavoro è extraistituzionale e suscettibile di essere compensata ex art. 53 D.P.R. n. 165/01”*. Quindi, un'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio, che oggettivamente rientra nei compiti istituzionali del dipendente, potrà giustificare un eventuale compenso per lo svolgimento di lavoro straordinario, con le modalità ed i limiti previsti ex legge.

Considerata, comunque, la pluralità degli argomenti in materia di conferimento di incarichi retribuiti al personale dipendente affrontati nel citato parere, in questa sede trattati inevitabilmente in maniera sommaria, si invita ad un'attenta lettura dello stesso ed **al puntuale rispetto** di quanto ivi contenuto.

Resta tuttavia inteso che, in caso di nuovi sviluppi normativi e/o giurisprudenziali, verranno diramate le apposite nuove istruzioni in materia.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a.
Dott.ssa Nunziata Radesi